

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
CONVOCAZIONI . . . . .	» 3
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	» 4

### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 7 OTTOBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Sottosegretario agli interni, Gaspari ed il Sottosegretario alla pubblica istruzione, Elkan.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

La Commissione approva gli articoli 1 e 2 nel seguente testo unificato proposto dal Comitato ristretto:

#### ART. 1.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori

provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

#### ART. 2.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Approva, quindi, gli articoli 3 e 4 nel seguente testo proposto dal Sottosegretario Gaspari:

#### ART. 3.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

1) l'indennità di carica, se deliberata dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) un assegno, sempre a carico dell'Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;

3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariari, nonché delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'Ente od Azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno di cui al n. 2 del precedente comma e versate all'Amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

Qualora l'Ente o l'Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'Ente od Azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto per la qualifica o per il grado ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza.

In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo.

#### ART. 4.

Al personale di cui all'articolo 2 della presente legge competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario, in relazione ai servizi effettivamente prestati.

Approva, infine, l'articolo 5 nel seguente testo proposto dal deputato Tozzi Condivi:

#### ART. 5.

I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata — ai fini del periodo di prova — legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

PITZALIS: « Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale » (43);

PITZALIS e FRANCESCHINI: « Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi » (44).

La Commissione, favorevole il rappresentante del Governo, Sottosegretario Elkan, approva gli articoli delle proposte di legge in un testo unificato predisposto dalla Commissione stessa in sede referente.

Al termine della seduta il testo unificato è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 7 OTTOBRE 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere alla XIV Commissione*) (3251).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

I deputati Accreman e Lizzero rilevano che l'articolo 25 consistente nell'attribuzione della formulazione e approvazione del piano nazionale ospedaliero al Ministro della sanità e al C.I.P.E., organi istituzionalmente amministrativi, si risolve in una effettiva spoliazione dei poteri del Parlamento, il cui intervento si ridurrà all'approvazione di leggi finanziarie, non incidenti nella determinazione qualitativa e, quindi, di indirizzo del piano ospedaliero.

I deputati Bressani, Ruffini, il relatore Mattarella e il Ministro Mariotti rilevano che i poteri, inerenti al piano, attribuiti dall'articolo 25, riguardano materia di stretta competenza dell'amministrazione, la cui discrezionalità viene limitata dallo stesso articolo, che pertanto dà al Parlamento possibilità di maggiore controllo.

La Commissione, quindi, approva la conformità costituzionale dell'articolo, contrari i deputati del Gruppo comunista e del Gruppo del PSIUP.

Dopo interventi del relatore Mattarella, dei deputati Accreman, Ruffini, Bressani, Tozzi Condivi, Lizzero, considerato che l'articolo 27 in tema di piano regionale ospedaliero, nella formulazione del testo governativo risulta limitativo dei poteri normativi e amministrativi

della regione e, pertanto, contrario alla Costituzione; la Commissione predispose il seguente articolo sostitutivo:

« Ogni regione, previa consultazione degli enti ospedalieri e degli enti pubblici territoriali, elabora il piano regionale ospedaliero per la durata di cinque anni, in conformità ai principi contenuti nel piano nazionale ospedaliero ».

Su proposta del Relatore, infine, la Commissione approva modifiche agli articoli 62 e 63 per renderli tecnicamente conformi ai principi costituzionali in materia di competenza regionale.

Il deputato Accreman si riserva di presentare, a nome dei deputati del gruppo comunista, entro il 15 corrente mese, parere di minoranza.

Il Relatore Mattarella stenderà entro il 13 ottobre, parere di maggioranza, il cui contenuto sarà conforme alle deliberazioni adottate dalla Commissione nella seduta odierna e in quella del 5 ottobre.

Al termine della seduta il Ministro Mariotti insiste perché all'articolo 17 non vengano proposte modifiche, in quanto l'attribuzione agli organi regionali del controllo sugli organi dello Stato non è conforme alla Costituzione.

Il deputato Ruffini e il Relatore Mattarella contestano la validità delle tesi del Ministro, rilevando che il controllo sugli organi è conseguenza del controllo sugli atti e si dichiarano contrari ad una revisione del parere espresso in merito dalla Commissione, che, pertanto conferma il proprio avviso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

#### GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 7 OTTOBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia, Misasi; per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

La Commissione prosegue nell'esame dei punti 13 e 14 dell'articolo 2 del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Guidi, Riccio, De Florio, Mannironi, Galdo, del Relatore Valiante, dei Sottosegretari di Stato,

Gaspari e Misasi, vagliati alcuni emendamenti sostitutivi al numero 13 proposti dai deputati Guidi ed altri e dal deputato Galdo, e dopo il ritiro degli emendamenti presentati dal deputato Amatucci al numero 13 e dal deputato Martuscelli al numero 14, approva i nuovi punti nella seguente formulazione:

« 13) — Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga.

« 13-bis) — Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro le 24 ore.

« 14) — Diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## CONVOCAZIONI

### V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e partecipazioni statali)

Martedì 11 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sui disegni di legge:*

Aumento dell'assegnazione annua alla Biblioteca di Stato e concessione alla medesima di un contributo straordinario (3269) — (*Parere alla II Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Pedini;

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede in Milano (3303) — (*Parere alla III Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Pedini;

Contributo per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N. R.W.A.) » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3340) — (*Parere alla*

*III Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Pedini;

Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3379) — (*Parere alla VIII Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Pedini;

Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra (3413) — (*Parere alla III Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

Finanziamento della Commissione per il riordinamento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici (3414) — (*Parere alla III Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Pedini;

Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari (3420) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini.

*Parere sulle proposte di legge:*

NAPOLITANO FRANCESCO: Modifica al secondo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, riguardante il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo (3161) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Lezzi;

RUSSO SPENA: Norme concernenti la carriera degli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate (2867) — (*Parere alla II Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Barbi;

Senatore DE LUCA ANGELO: Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3342) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

Senatori BALDINI ed altri: Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3381) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Pedini.

*Parere sulle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Norme integrative delle disposizioni in favore del personale

direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (807);

GIUGNI LATTARI JOLE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 226, al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica comunque in servizio militare alla data del 23 marzo 1939 (1386);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 11 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola (*Approvato dal Senato*) (3337) — Relatore: Bassi — (*Parere della V e della XII Commissione*).

*Esame del disegno di legge:*

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (*Approvato dal Senato*) (3356) — Relatore: Bassi — (*Parere della V e della XII Commissione*).

## RELAZIONI PRESENTATE

*III Commissione (Affari esteri):*

Adesione alle quattro Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile, rispettivamente una a Parigi il 27 settembre 1956, una a Lussemburgo il 26 settembre 1957 e due ad Istanbul il 4 settembre 1958, e ratifica delle due Convenzioni adottate dalla Commissione predetta rispettivamente a Roma il 14 settembre 1961 ed a Bruxelles il 12 settembre 1962, e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (2409) — Relatore: Di Primio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 19,15.